

**ASSOCIAZIONE
"SHANTI COOPERAZIONE E SVILUPPO TRA I POPOLI ONLUS"**

STATUTO

**ART. 1
Costituzione**

E' costituita ai sensi dell'art. 36 ss. Codice Civile e degli art. 10 ss. D.Lgs 460/97 l'associazione denominata "Associazione Shanti Cooperazione e sviluppo tra popoli ONLUS". Nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico deve essere usata la locuzione "Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale" o l'acronimo ONLUS.

L'Associazione può far uso della denominazione in forma abbreviata "Associazione Shanti ONLUS" .

**ART. 2
Sede**

L'Associazione ha sede legale in Corsico(MI), in P.za Giovanni XXIII n. 7

**ART. 3
Scopi**

L'Associazione Shanti si propone come finalità lo svolgimento di ogni attività necessaria per favorire, stimolare e promuovere l'autosviluppo delle popolazioni del territorio indiano anche attraverso la promozione di strutture in loco idonee a garantire la qualità della vita delle comunità di volta in volta considerate.

L'Associazione Shanti opera anche per sviluppare la campagna di affidamento a distanza di bambini/e indiani e la promozione di iniziative di solidarietà e cooperazione perché possano crescere liberi sulla loro terre, affrancati dai bisogni più elementari ed esprimere pienamente ogni loro diritto.

L'Associazione favorisce anche il coinvolgimento diretto dei ragazzi italiano mediante il lavoro diretto alle scuole ed altre realtà aggregative proponendo una differente e più adeguata attenzione all'infanzia e ai suoi diritti, in India, in Italia e nel mondo intero.

L'Associazione Shanti, pertanto, si propone di:

- sviluppare l'informazione sulla situazione dei paesi del cono sud del mondo e delle aree del sottosviluppo;
- incrementare la comunicazione e lo scambio tra le diverse realtà;
- favorire la conoscenza delle condizioni di vita e delle necessità dell'infanzia indiana, delle famiglie delle strutture educative e sociali dell'intero popolo
- stimolare nuove attività e maggiore sensibilità in questi campi;
- promuovere e facilitare contatti diretti tra ragazzi, famiglie, scuole e comunità.

La scelta dell'affidamento a distanza nasce dalla consapevolezza che la condizione di estrema povertà nega ad ampi strati della popolazione e ai bambini in particolare, qualsiasi diritto: dall'educazione, al gioco, alla famiglia, alla casa, alla salute, alla sicurezza, alla vita. La scelta dell'affidamento significa quindi intervenire concretamente per modificare questa situazione.

L'affidamento a distanza di un bambino/a, infatti, si caratterizza in un'azione concreta e duratura, di lungo periodo, e si esprime attraverso un sostegno economico e l'impegno a ricercare un rapporto con quel bambino, la sua famiglia e il contesto economico e sociale in cui vive.

L'Associazione Shanti sviluppa, quindi, la riflessione e la ricerca sugli effetti individuali e collettivi dell'affido, pone una particolare attenzione a cosa produce questa forma di solidarietà sul bambino, sulla famiglia e sulla comunità, individuando strumenti e favorendo processi di autonomia e sviluppo.

L'Associazione Shanti si impegna, inoltre, a promuovere gemellaggi con le comunità con maggiore presenza di bambini in affido allo scopo di favorire l'assunzione di nuove responsabilità finalizzate al miglioramento delle condizioni dell'infanzia in India; ciò anche per facilitare un più stretto legame tra il singolo affido e il contesto in cui è inserito.

L'Associazione, ove ne ricorrano i presupposti, intende operare anche in altri Paesi in via di sviluppo perseguendo le finalità di cui sopra nel medesimo contesto di principi ispiratori

**ART. 4
Attività strumentali accessorie e connesse**

Per il raggiungimento dei suoi scopi l'Associazione potrà, tra l'altro:

- A Stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di prestiti, mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto di beni mobili e immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti Pubblici e privati che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione;
- B Stipulare convenzioni per l'affidamento di parte delle attività;
- C Partecipare ad Associazioni Enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta direttamente o indirettamente al perseguimento di finalità analoghe o connesse a quelle dell'Associazione;
- D Organizzare spettacoli, rappresentazioni ed eventi in genere, sempre nell'ambito degli scopi di cui all'Art.3 del presente Statuto.

L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse strettamente connesse o di quelle accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

ART. 5 Associati

Sono Associati gli affidatari che all'atto della costituzione hanno un rapporto di affido in corso e le persone che chiedono di attivare un rapporto di affido.

Possono divenire Associati le persone fisiche e giuridiche che condividano le finalità dell'Associazione e ne facciano domanda espressa al Consiglio Direttivo.

Gli Associati si articolano in tre categorie:

Associati Fondatori

Sono Associati Fondatori quanti hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione;

Associati Ordinari

Sono Associati ordinari coloro che aderiscono all'Associazione nel corso della sua esistenza;

Associati Benemeriti

Sono Associati benemeriti quanti effettuano a favore dell'Associazione elargizioni liberali di particolare rilevanza.

Ciacun associato, a qualunque categoria appartenga, ha l'obbligo di pagare la quota associativa nell'importo annualmente stabilito dal Consiglio Direttivo e di rispettare le norme del presente Statuto.

Il Consiglio Direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro sessanta giorni dal loro ricevimento (per il computo di detto periodo si applicano le norme circa la sospensione feriale dei termini giudiziari); in assenza di un provvedimento di accoglimento della domanda entro il termine prescelto, si intende che essa è stata accettata. In caso di diniego espresso, il Consiglio Direttivo è tenuto ad esplicitare la motivazione di detto diniego.

ART. 6 Recesso ed esclusione

L'associato che intende recedere dall'Associazione deve comunicare per iscritto il proprio proposito al Presidente. Il recesso ha effetto dall'anno successivo a quello della comunicazione.

Il Consiglio Direttivo decide all'unanimità l'esclusione di Associati, anche fondatori, per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

- Morosità;
- Inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsti dal presente Statuto;
- Condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti dell'Associazione;
- Comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.

ART. 7 Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- A Le quote associative versate dagli Associati;
- B I proventi delle iniziative deliberate dagli Organi Direttivi
- C I contributi liberi offerti tanto da Associati quanto da terzi. Tali contributi, per disposizione dell'oblatore, possono avere una destinazione specifica;
- D I contributi e i finanziamenti stanziati con tale destinazione da Enti pubblici e privati.

Il Consiglio Direttivo decide sulla migliore utilizzazione del patrimonio e su eventuali investimenti realizzabili con parte dello stesso, nonché sulla destinazione delle vendite.

Sono escluse limitazioni in funzione della temporaneità di partecipazione dell'Associato alla vita associativa .

ART. 8

Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario ha inizio con il 1° gennaio e termina il 31 Dicembre di ciascun anno.

Entro il 31 Dicembre, il Consiglio Direttivo redige ed approva il bilancio economico di previsione per l'esercizio successivo ed entro il 31 Maggio successivo il conto economico per l'esercizio decorso, da sottoporre all'Assemblea degli Associati entro il 30 Giugno per la definitiva approvazione.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi o riserve durante la vita dell'Associazione, a meno che, la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

ART. 9

Organi

Sono Organi dell'Associazione :

- L'Assemblea;
- Il Consiglio Direttivo;
- il Presidente
- Il Comitato dei Garanti
- Il Revisore dei Conti

ART. 10

Assemblea

L'Assemblea è costituita da tutti gli Associati ed è ordinaria e straordinaria. L'Assemblea generale ordinaria viene convocata almeno una volta l'anno entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'Assemblea ordinaria delibera su:

- A La relazione del Consiglio Direttivo sulle attività svolte e da svolgere;
- B Il rendiconto patrimoniale e finanziario dell'esercizio chiuso e riscontrato dal revisore;
- C L'elezione dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
- D La nomina del Revisore dei Conti
- E Eventuali altri argomenti che il Consiglio ritenga di sottoporre all'Assemblea.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello Statuto, nonché sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio.

ART. 11

Convocazione e quorum

L'assemblea è convocata dal presidente del Consiglio Direttivo su deliberazione del Consiglio stesso.

Le convocazioni dell'Assemblea sono fatte senza obblighi di forma purché con mezzi idonei almeno dieci giorni prima della data fissata per l'adunanza.

In caso di urgenza, l'Assemblea potrà essere convocata con avviso inoltrato agli Associati tre giorni prima della data fissata.

Il diritto di intervento in Assemblea, nonché il diritto di voto, spettano a tutti gli Associati in regola con il versamento della quota associativa per l'anno in corso.

Ogni Associato maggiore di età ha diritto ad un voto.

Sono ammesse le deleghe ma nessun Associato può riceverne più di due.

L'Assemblea ordinaria e straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con l'intervento, anche per delega, di almeno metà degli Associati e delibera a maggioranza degli intervenuti.

In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria e straordinaria è valida qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza dei presenti.

Per la modifica degli scopi e lo scioglimento dell'Associazione è necessario l'intervento e il voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente in carica; in sua mancanza da altra persona designata dall'Assemblea stessa. Chi presiede designa un segretario incaricato di redigere un verbale della riunione.

ART. 12

Consiglio Direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da tre a nove membri eletti dall'Assemblea, che ne determina di volta in volta il numero.

I componenti del Consiglio Direttivo rimangono in carica per tre esercizi e comunque sino a che siano nominati i loro successori. Essi sono rieleggibili.

Nel caso in cui uno o più Consiglieri vengano a mancare durante l'esercizio sociale, il Consiglio Direttivo può provvedere alla loro cooptazione con altro membro sino alla successiva Assemblea.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che ne ravveda l'opportunità, senza obblighi di forma purchè con mezzi idonei inoltrati ai Consiglieri almeno tre giorni prima della data fissata per la riunione.

Per la validità delle riunioni del Consiglio Direttivo è richiesta la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica; il Consiglio delibera a maggioranza di voti dei presenti.

ART. 13

Compiti del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo ha tutti i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per la gestione dell'Associazione, nonché per la realizzazione degli scopi e la gestione delle sue attività. Esso svolge ogni ulteriore compito affidatogli dal presente Statuto.

Il Consiglio, nell'ambito dei suoi membri, qualora non via abbia provveduto l'Assemblea, elegge il Presidente. Il Presidente del Consiglio Direttivo è anche il presidente dell'Associazione.

ART. 14

Presidente

Il Presidente dell'Associazione esercita tutti i più ampi poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo gestionale e promozionale dell'Associazione.

Egli cura, potendo sottoscrivere accordi, le relazioni con Enti, Istituzioni, Imprese Pubbliche e Private ed altri organismi al fine di instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle singole iniziative dell'Associazione.

Al Presidente spetta la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi. Agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati. Egli cura il funzionamento amministrativo dell'Associazione nei limiti delle competenze e dei poteri delegatigli dal Consiglio.

Il Presidente cura il rapporto con il Comitato dei Garanti.

ART. 15

Comitato dei Garanti

Il Comitato dei Garanti, ove istituito, è composto da esperti o comunque da persone di particolare prestigio e competenza nei settori di attività dell'Associazione, scelte dal Consiglio Direttivo.

Il Comitato dei Garanti è organo consultivo dell'Associazione per la formulazione di strategie, programmi, attività e ricerca nei settori coinvolti, direttamente o indirettamente, nell'attività dell'Associazione, luogo di confronto ed elaborazione. Tale organo si riunisce su richiesta del Presidente dell'Associazione.

ART. 16

Revisore dei Conti

L'Assemblea nomina, scegliendolo fra persone esperte di amministrazione, un Revisore dei Conti che, in qualsiasi momento, ha accesso agli atti amministrativi dell'Associazione, ne controlla la regolarità, esprime il parere sul bilancio consuntivo dell'esercizio e può assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Egli dura in carica fino all'approvazione del bilancio consuntivo del terzo esercizio successivo alla sua nomina e può essere riletto.

ART. 17
Clausola arbitrale

Tutte le controversie relative al presente Statuto, comprese quelle inerenti la sua interpretazione, esecuzione e validità, saranno deferite ad un Collegio Arbitrale di tre arbitri, due dei quali nominati da ciascuna parte ed il terzo, con funzioni di presidente, scelte congiuntamente dai due arbitri così designati o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Milano, al quale spetterà altresì la nomina dell'eventuale arbitro non designato da una delle parti.

Gli arbitri procederanno in via irrituale e secondo equità rendendo il loro lodo entro trenta giorni dalla nomina del Collegio medesimo.

La sede dell'arbitrato sarà quella di Milano

ART. 18
Scioglimento

In caso di suo scioglimento, per qualsiasi causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociali (ONLUS) o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'Art.3 comma 190, della legge 23 Dic. 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 19
Rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e degli art. 10 ss. del D.L. 460/97